

9 DICEMBRE 2021

DETERMINAZIONE N. 240

AREA PATRIMONIO

OGGETTO: PATRIMONIO IMMOBILIARE: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 3 CO.

01 L.P. 2/2020 ALLA DITTA PRESUTTI LUIGI MARZIO PER RISPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO GALLEGGIANTE PRESSO LA PIAZZETTA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SANBÁPOLIS A SEGUITO DEL DANNO SU CUI È IN CORSO ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO

ASSICURATIVO RELATIVO A SINISTRO D.D. 7 AGOSTO 2021

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Per l'attuazione dei propri compiti istitutivi l'Ente dispone di un patrimonio immobiliare, sia di proprietà che a disposizione a vario titolo, il quale dal 20 settembre 2013 comprende anche il Centro Polifunzionale denominato Sanbàpolis.

La struttura Sanbàpolis è un contenitore in cui convivono diverse realtà: quella sportiva con la palestra di arrampicata, il palazzetto e le annesse sale fitness, quella culturale con il teatro e le quattro sale prova, quella amministrativa con la sede dell'Opera Universitaria e della "Casa dello Sport" del CONI, Comitato provinciale di Trento, che qui ha trasferito tutti i suoi uffici e le diverse società sportive affiliate nel corso del 2015

In data 6 agosto 2021 il CONI ha richiesto l'utilizzo degli spazi della piazzetta esterna di Sanbàpolis per una manifestazione celebrativa (prot. n. 6707/7.3) da effettuare in data 7 agosto 2021, cui Opera ha risposto positivamente con propria nota (prot.n. 3713/7.3).

In data 7 agosto 2021 al mattino presto, quando ancora non erano in servizio gli operai delegati da Opera per la supervisione degli allestimenti, nonostante la cartellonistica indichi che si tratta di un'area pedonale, un camion della Cooperativa II Gabbiano è entrato nell'area pedonale effettuando un danno alla struttura galleggiante in porfido che ricopre la piazzetta di Sanbàpolis.

In data 11 ottobre (prot.n.12391/1.11) è stato richiesto ad Itas assicurazioni s.p.a. il ripristino del danno o il rimborso assicurativo dello stesso, il cui *quantum* è ancora in fase di definizione.

In data 20 settembre 2021 prot. Opera 10423 d.d. 21 settembre 2021 è pervenuto il preventivo per la fornitura e posa per il ripristino dei pavimenti galleggianti presso la struttura Sanbapolis di Trento per complessivi 20.605,80 € IVA al 22% compresa.

Vista la congruità di quanto proposto raffrontato accuratamente con l'elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore, identificato quale parametro necessario di riferimento per le fasi di progettazione e affido lavori, e riscontrata da parte dell'Ufficio Tecnico di Opera la conformità del ribasso di quanto proposto;

accertato che è stato rispettato il principio di rotazione così come disciplinato dall'art. 54 co. 5 bis lett. c) del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici" in quanto l'ultimo affidamento a tale ditta risale al 2018 e non si tratta di affidamento immediatamente precedente per la medesima fascia di importo;

tenuto conto che la suddetta ditta è stata scelta previa consultazione dell'Elenco Operatori Economici dei lavori pubblici, e pertanto, con riguardo alle verifiche, l'Amministrazione verificherà soltanto l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. d), e), f bis) m) e l'assenza della condizione prevista dall'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 trattandosi di fattispecie espulsive che hanno attinenza con la singola procedura di affidamento e che non possono essere sostituite dalle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco e quindi non rientranti nei "controlli a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione, stabiliti nella percentuale del 6% in conformità alla previsione normativa, effettuati dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, con cadenza annuale" così come precisato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 di data 2/10/2020;

visto l'art. 40 bis c. 7 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 che prevede la possibilità di stipulare il contratto "mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna amministrazione aggiudicatrice";

visto l'art. 9 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 che prevede l'utilizzo obbligatorio, a decorrere dal 18 ottobre 2018, di mezzi di comunicazione elettronici per tutte le comunicazioni e scambi di informazioni nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e delle offerte;

considerato che l'importo stimato per l'intervento non eccede la soglia di cui all'art. 52, c. 9 della legge provinciale 10 settembre 1990, n. 26 né quella del comma 01 dell'art. 3 della L.P. 2 del 23 marzo 2020 che autorizza l'Ente a procedere all'affidamento diretto alla ditta ritenuta idonea, con il presente atto si propone di affidare il lavoro di ripristino della pavimentazione in porfido galleggiante alla ditta Presutti Luigi Marzio per l'importo complessivo di € 20.605,80 = IVA compresa tramite l'emissione di un ordinativo diretto Mepat.

Trattandosi di ordine diretto Mepat i rapporti tra le parti sono regolati dal modulo d'ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al bene/servizio, dalle Condizioni Generali nonché dal Capitolato Tecnico allegato al bando di abilitazione oltre che dalle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabili, nonché dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

In data 5/11/2021 (prot. Opera n, 12391) ITAS, in qualità di assicuratore del danneggiante, ha presentato una proposta di transazione che l'Ente non intende accettare in quanto l'importo differisce da quanto quantificato in sede di ripristino del danno.

A causa di un disallineamento informativo tra uffici, in data 14/10/21 l'Ufficio ragioneria ha incassato l'accredito proposto dalla compagnia assicuratrice per € 8.340,00. Si rende pertanto necessario, come suggerito dal broker dell'Ente, provvedere a comunicare alla compagnia che detto importo viene incassato a titolo di mero acconto e non quale tacitazione della richiesta di risarcimento totale del danno. Contestualmente l'ente intende far riaprire il sinistro.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 2020, n. 19 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 dicembre 2020, n. 2162;
- vista la "I^ Variazione al budget economico 2021" approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28/9/2021 n. 15 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 5/11/2021, n. 1850;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

- 1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento della fornitura e posa per il ripristino dei pavimenti galleggianti presso la struttura Sanbapolis di Trento;
- 2. di affidare l'incarico di cui al punto 1. all'impresa Presutti Luigi Marzio, via U. La Malfa, 6 (20030, Senago, Milano), cod. fisc. PRSLMR75S20G220Z e part. IVA 01823350226;
- 3. di quantificare il costo della fornitura e posa di cui al punto 1. in € 20.605,80 € = IVA inclusa;
- 4. di prendere atto che i costi di cui al punto 3. trovano copertura sulla macrovoce 041007070 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico", centro n. 14 "Interventi integrativi e servizi accessori" nel programma di spesa n. 3 adottato con determina n. 70 del 23 aprile 2020 del budget del corrente esercizio;

- 5. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della fornitura effettuati dal personale allo scopo incaricati dall'Ente;
- 6. di prendere atto, per le ragioni espresse in premessa, dell'avvenuto incasso della somma di € 8.340,00 a titolo di acconto del risarcimento per il quale è stata disposta la creazione di un programma di entrata sulla:

Macrovoce 034001 "Indennizzi da assicurazione" centro di costo 14 per € 8.340,00

IL DIRETTORE dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO Esercizio 2021 Macrovoce 034001 Centro di costo 14 per € 8.340,00 = − PRG E 94

La Ragioneria

(PF/mm/ev/gb)